



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli

Presidente

Simona Boiardi

giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. 7/2020 r.g. fall., promossa

DA

SOCIETÀ AGRICOLA FERRARINI S.P.A. (c.f. 00860480375), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna, in Via Bellombra n.1/4, elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, in Via P.C. Cadoppi n. 14, presso lo studio dell'avv. Federica Bassissi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,

letto il ricorso ex art. 161, c. 6, L.F. depositato il 29 giugno 2020 dalla Società Agricola Ferrarini s.p.a.;

ritenuto allo stato la propria competenza in virtù dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di riunione del Consiglio di Amministrazione e della sede in cui è svolta l'attività gestionale ed operativa della società;

considerato che la domanda di concordato è stata deliberata e sottoscritta ai sensi degli artt. 152, c. 2, lett. b) e 161, c. 4, L.F.; che la ricorrente è organizzata in forma di società per azioni, opera con fini di lucro nel settore della produzione e della vendita di prodotti alimentari e assume di trovarsi in stato di crisi economico-finanziaria, sicché in astratto rappresenta un ente assoggettabile alla procedura; che i bilanci presenti in atti evidenziano il superamento delle soglie individuate dall'art. 1, c. 2, L.F.; che in allegato all'istanza sono stati prodotti, oltre alle deliberazioni dell'organo amministrativo inerenti all'avvio del procedimento e all'attestazione dell'invio della stessa nel Registro delle Imprese, visura camerale della proponente, i bilanci relativi agli esercizi 2016,2017,2018, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pm in data 29 giugno 2020;

rilevato che nel ricorso l'imprenditore ricorrente si è riservato di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione prevista dall'articolo 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare, entro un termine fissato dal Tribunale;

rilevato a tal fine che l'impresa ricorrente ha chiesto, in via principale, la concessione del termine minimo di giorni 60 e, in subordine, per il caso in cui fosse ritenuto necessario il deposito di una situazione patrimoniale aggiornata al 31/03/2020, non ancora disponibile, il termine più ampio di giorni 90;



rilevato che non risultano pendenti istanze prefallimentari nei confronti della società;

rilevato che il ricorso è ammissibile in quanto la debitrice ha depositato nei due anni precedenti analoga domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, a cui ha fatto tuttavia seguito l'ammissione alla procedura di concordato, dichiarata poi improcedibile per rinuncia da parte della debitrice stessa;

ritenuto pertanto che non risulta integrata l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 161, comma 9, né che possano ipotizzarsi gli estremi di un abuso del diritto;

ritenuto, sotto quest'ultimo profilo, che non può dirsi che il ricorso abbia come finalità quella di differire la dichiarazione di fallimento della società, sia perché non risultano pendenti istanze prefallimentari, sia perché non può ritenersi – allo stato – che la nuova proposta che sarà presentata alla scadenza del termine non sia innovativa o migliorativa rispetto alla precedente rinunciata così come preannunciato nell'istanza;

rilevato, altresì, che la ricorrente ha evidenziato come sussistano tra la Ferrarini SAF e la Ferrarini spa, in ragione delle garanzie prestate da SAF a favore di Ferrarini spa nonché delle obbligazioni solidali derivanti dalla scissione del 2016 da cui ha avuto origine la Ferrarini SAF, rapporti tali per cui il futuro esito concordatario della Ferrarini spa si rifletterà anche sul piano concordatario presentato da SAF;

ritenuto, anche in ragione del fatto che la presente procedura segue la precedente senza soluzione di continuità, che appare congrua la concessione del termine specificato nel dispositivo che segue;

ritenuto, ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., che sia opportuna la nomina di un commissario giudiziale chiamato ad assumere le informazioni da riportare al Tribunale sulla scorta dei dati contabili della società proponente e di altre eventuali fonti di conoscenza e, comunque, a riferire immediatamente al Tribunale eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F.;

ritenuto che la parte istante, di conseguenza, debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata in dispositivo, presumibilmente necessaria ai fini del pagamento del compenso del commissario giudiziale per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

ritenuto che il deposito della somma trovi giustificazione normativa nell'art. 8 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), secondo il quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

ravvisata la necessità che durante il termine concesso la parte ricorrente adempia i prescritti obblighi d'informazione, anche avuto riguardo alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

ritenuto, necessario che la parte proponente, in particolare, con periodicità mensile consegna al commissario giudiziale (il quale a sua volta ne relazionerà al Tribunale)



una situazione finanziaria dell'impresa, fermo restando l'obbligo per la debitrice di predisporre e presentare al commissario giudiziale nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso e un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente;

ritenuto necessario, inoltre, che entro il giorno successivo al deposito al commissario giudiziale la predetta situazione finanziaria sia pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere e che eventuali istanze dell'imprenditore al Tribunale ai sensi dell'art. 161, c. 7, L.F. siano presentate al commissario giudiziale affinché questi le inoltri al Tribunale con motivato parere; che alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla eventuale richiesta di proroga del termine; che il commissario giudiziale debba altresì provvedere senza indugio ad informare il Tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. o qualora l'attività compiuta dalla parte ricorrente sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto infine che, attesa l'indubbia consecuzione tra la presente procedura di concordato e quella precedentemente introdotta dalla stessa Società Agricola Ferrarini Spa e poi rinunciata (rg n. 17/2018), vista anche la relazione attestativa prodotta a firma del dott. Federico Bacchiega (professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), deve essere confermata nella presente procedura l'autorizzazione resa nel contesto della precedente procedura dal Tribunale con provvedimento emesso in data 26-5-2020 (autorizzazione a contrarre con Bper Banca S.p.a. ovvero con SanFelice 1893 Banca Popolare (ovvero con altri Istituti di credito) linee di credito prededucibili per anticipi su merce per l'importo complessivo di euro 9.000.000,00, garantite da pegno sulla merce finanziata - depositata vuoi presso locali posti nella disponibilità della banca finanziatrice, vuoi presso Magazzini Generali -, nelle forme tecniche tanto di anticipo su merce garantita da pegno sulla merce finanziata, quanto di anticipo su titoli rappresentativi di merce (fedele di deposito e nota di pegno), fino all'adozione del provvedimento di omologa o al suo diniego)

che in ragione della riconosciuta consecuzione tra le due procedure di concordato, debbano considerarsi come prededucibili i crediti maturati in forza di obbligazioni sorte in occasione o in funzione della prima di esse (rg. n. 17/2018);

che pertanto, sotto la vigilanza del nominato commissario giudiziale, la società potrà procedere al pagamento di tali debiti man a mano che essi vengano a scadenza;

p.q.m.

visto l'articolo 161, comma 6, legge fallimentare, così provvede:

-assegna alla ricorrente termine di giorni 60 a decorrere dal 29 giugno 2020 per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3;

-nomina quale commissario giudiziale il Rag. Federico Spattini;



- stabilisce il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 20.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

- dispone i seguenti obblighi informativi periodici: a) il debitore consegnerà al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti) una situazione finanziaria dell'impresa (l'imprenditore predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano); b) il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, mediante il portale fallimenti, con relazioni mensili sugli atti compiuti dall'imprenditore e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; c) eventuali istanze dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'articolo 161 7° comma saranno presentate al commissario che, previa espressione del proprio parere, le inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti; d) alla scadenza del termine assegnato il commissario provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine; e) il commissario giudiziale provvederà ad informare il tribunale qualora l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'articolo 173 della legge fallimentare o l'attività compiuta dal debitore risulti manifestamente inadatta alla predisposizione della proposta e del piano;

- conferma le autorizzazioni già concesse nel contesto della procedura concordataria rg. n. 17/2018, come indicato in parte motiva;

si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine o all'esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3, se anteriore.

Così deciso in Reggio Emilia il 7/07/2020, nella camera di consiglio della sezione Fallimentare.

Si comunichi alla parte ricorrente, al commissario giudiziale e al Pubblico Ministero.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli

